



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, Esercito, Esercito - Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici e Attitudinali e Prove di Efficienza Fisica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- del giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP4 nell'Esercito per “-OMISSIS-, secondo i parametri fisici previsti dal D.PR. n. 207 del 17/12/2015”, reso dalla Commissione per gli accertamenti Psico-Fisici e Attitudinali e Prove di efficienza fisica del “Concorso, per titoli ed

esami, per il reclutamento, per il 2021, di 2.251 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare” (G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 57 del 20.07.2021) e comunicato al ricorrente in data 08.02.2022 con foglio di notifica;

- del verbale degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica per i candidati in congedo, datato 8 febbraio 2022, recante giudizio complessivo di inidoneità quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito Italiano, reso dalla Commissione per gli accertamenti Psico-Fisici e Attitudinali del “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2021, di 2.251 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare”;

- della graduatoria di merito della suddetta procedura, da approvarsi, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un-OMISSIS-%;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 5 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “I candidati che alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo, saranno considerati come personale in congedo”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 10, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, in caso di inidoneità, comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, col presente gravame, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale ne è stata disposta l'esclusione dal concorso in epigrafe per riscontrato “-OMISSIS-, secondo i parametri fisici previsti dal D.P.R. n. 207 del 17/12/2015”;

Premesso altresì che, avverso il presupposto giudizio di inidoneità fisica, la parte ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sostenendo la non sussistenza, nella specie, della causa di inidoneità, come comprovato da altri accertamenti

sanitari cui la stessa si è sottoposta in epoca successiva alla visita concorsuale, anche presso strutture pubbliche;

Ritenuto essenziale, ai fini del decidere, disporre una verifica, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo, finalizzata ad accertare la sussistenza o meno di un “-OMISSIS-, secondo i parametri fisici previsti dal D.P.R. n. 207 del 17/12/2015”, incaricando di ciò la Commissione Medica Interforze di II Istanza – Comando Sanitaria e Veterinaria, ROMA, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che provvederà in relazione agli specifici accertamenti sanitari da eseguire;

Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:

- il verificatore dovrà accertare, in particolare, la sussistenza, o meno, di un “-OMISSIS-, secondo i parametri fisici previsti dal D.P.R. n. 207 del 17/12/2015”;
- l’incombente suddetto dovrà essere espletato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 45 (=quarantacinque) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se antecedente, della presente ordinanza;
- alla verifica potrà partecipare, oltre ai difensori della parte ricorrente, un consulente medico di fiducia, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni circa il luogo e il giorno in cui si svolgerà la visita;
- a seguito della verifica, dovrà essere redatta apposita relazione, da depositarsi – unitamente a eventuale nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio dell’11 maggio 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Rinvia per il seguito della trattazione cautelare alla camera di consiglio dell'11 maggio 2022.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza alle parti del giudizio e, quanto all'Amministrazione, anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuoco, Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

